

Bando per la concessione di agevolazioni per la progettazione e realizzazione di interventi di contenimento dei consumi energetici e degli impianti di illuminazione pubblica



Programma Operativo FESR 2007/2013

Asse VII "Energia e sviluppo sostenibile"

Linea d'intervento VII.1.1A. "Impiego di impianti, attrezzature materiali e tecnologie innovative per il risparmio energetico e l'innalzamento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e delle infrastrutture collettive"



AVVISO PUBBLICO

versione modificata dalla DGR n. 1298 del 13/09/2011



Riferimenti programmatici e normativi

- Regolamento CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii. (Regolamento generale relativo ai fondi strutturali nel periodo 2007-2013);
- Regolamento CE n. 1080/2006 e ss.mm.ii (Regolamento che detta disposizioni specifiche sul fondo FESR);
- Regolamento CE n. 1828/2006 e ss.mm.ii. (Regolamento di attuazione del Regolamento generale);
- Decisione C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 della Commissione europea che adotta il PO FESR Basilicata 2007-2013;
- Decisione della Commissione europea C (2010) 884 del 2 marzo 2010 di approvazione del PO FESR Basilicata 2007-2013;
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e successive modifiche e integrazioni;
- Giurisprudenza comunitaria in materia di appalti pubblici (sentenze della Corte di Giustizia europea);
- Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive "appalti pubblici" C(2006)3158 del 24.07.2006;
- Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Nota COCOF 08/0020/04-EN – "*Guidance document on management verifications to be carried out by Member States on operations co-financed by the Structural Funds and the Cohesion Fund for the 2007 – 2013 programming period*" - versione finale del 05/06/2008);
- Nota COCOF 07/0074/03-EN - "Information note to the Cocof Guidance Note on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating Projects" - Final version of 18.06.2008 (cfr. Appendice);
- Nota COCOF 07/0071/03-EN – "European Transparency Initiative: Implementation of the Financial Regulation regarding the publication of data on beneficiaries of Community Funds under the shared management mode" - Final version of 23/04/2008;
- Nota COCOF 07/0037/03-IT - "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal fondo di coesione in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" - versione finale del 29/11/2007 (cfr. Appendice);
- Nota COCOF/07/0008/01-EN – "Co-financing of expenditure by structural funds or cohesion fund and another community financial instrument" - Final version 16/07/2007 (cfr. Appendice);
- Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;
- D.P.R. n. 196 del 03/10/2008 - Norma nazionale sull'ammissibilità della spesa ex articolo 56 del Reg. CE n. 1083/2006 (cfr. Appendice);
- Nota MISE-DPS prot. n. 0005113 del 31 marzo 2009 avente ad oggetto "Ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 4, del DPR n. 196 del 3/10/2008. Regolamento 'Ammissibilità delle spese'";
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*" (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. – "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (le cui disposizioni si applicano ai beneficiari aventi natura di "ente locale");
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" e ss.mm.ii.
- Norme sulla tracciabilità finanziaria: art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187; determinazioni n. 8/ 2010 e n. 10/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp);
- MEF-IGRUE, "Monitoraggio unitario progetti 2007/2013. Protocollo di colloquio: Descrizione dei dati da trasmettere ai sistemi nazionali di monitoraggio", Versione 3.0, Febbraio 2008 (Nota IGRUE Prot. n. 25727 del 4 aprile 2008);

- MEF-IGRUE – “Glossario dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio”, allegato al succitato “Protocollo di Colloquio” Versione 3.0 - Febbraio 2008;
- MEF-IGRUE, “Protocollo applicativo per il monitoraggio dei progetti afferenti il Quadro strategico nazionale. Descrizione delle caratteristiche e delle regole dei servizi di colloquio tra i sistemi locali ed il sistema centrale di monitoraggio del QSN” (Nota IGRUE Prot. N. 164561 del 17 dicembre 2007);
- “Codice dell’Amministrazione Digitale” approvato con Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82;
- Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria - Documento “*Iniziativa di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013*” approvato il 30 marzo 2011;
- Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “*Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata*” e ss.mm.ii;
- D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 e ss.mm.ii. di approvazione del piano finanziario per Obiettivo Operativo e Linea di intervento del PO FESR 2007-2013, nonché di designazione dei responsabili delle linee di intervento;
- D.G.R. n. 1493 del 10 agosto 2009 - “Adozione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2007/2013 della Regione Basilicata”;
- D.G.R. n. 932 dell’8 giugno 2010 di presa d’atto della “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati, in particolare:
 - “Manuale dei controlli di primo livello”;
 - “Manuale di gestione delle irregolarità”;
 - “Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting”;
 - “Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP)”;
 - “Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di monitoraggio SIMIP e l’applicativo “Provvedimenti autorizzativi””;
- “Procedure relative alle funzioni ed all’attività dell’Autorità di Certificazione” approvate con D.G.R. n. 1067 del 10 giugno 2009;
- Manuale di Audit” predisposto dall’AdA ed approvato con D.G.R. n. 483 del 23 marzo 2009;
- “Criteri di Selezione” del PO FESR Basilicata 2007-2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007-2013;
- “Manuale d’uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata” approvato con DGR n 759 del 31/05/2011;
- “*Piano di Comunicazione del PO FESR 2007-2013*” la cui presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n. 227 del 17 febbraio 2009, integrata dalla D.G.R. n. 1616 del 25 settembre 2009;
- DGR n. 1040/2009 di approvazione della linea grafica del PO FESR Basilicata 2007-2013;
- “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa” approvata con D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006.
- Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento e alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 allegata alla “*Descrizione del sistema di gestione e Controllo ex. Art. 71 del reg. CE 1083/2006 ai sensi dei paragrafi 2.2.3 e 2.4 dell’allegato XII del reg. CE 1828/2006*” e approvato con DGR n. 759 del 31 maggio 2011;
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10, recante norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili;
- Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE con la deliberazione n. 126 del 6 agosto 1999, pubblicata sulla GU n. 253 del 27 ottobre 1999;
- Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili” e successive modifiche ed integrazioni;
- Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

- Legge 1 giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
- Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- Legge 23 agosto 2004 n. 239 - Riordino del settore energetico;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 – "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10;
- Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
- Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. "Testo unico sull'ambiente";
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- Piano di azione nazionale per l'efficienza energetica del 2006 che ha identificato azioni di contenimento dei consumi nei settori residenziale, terziario e dei trasporti fissando un target di risparmio energetico pari al 9% entro il 2016, in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2006/32/CE;
- Decisione del Consiglio Europeo del 9 marzo 2007, ribadita con la Comunicazione della Commissione dal titolo "Una politica energetica per l'Europa (pacchetto Energia) che introduce un pacchetto integrato di misure per le politiche energetiche e ambientali e fissa seguenti obiettivi al 2020:
 - incrementare l'uso delle energie rinnovabili fino al 20% della produzione totale di energia
 - ridurre del 20% del consumo di energia primaria rispetto al trend attuale
 - ridurre del 20% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990;
- Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra (Delibera CIPE 123/2002), così come modificata nel 2007 che stabilisce obiettivi e target da conseguire ed azioni da intraprendere nei diversi settori dell'economia per il contenimento delle emissioni climalteranti;
- Comunicazione della Commissione "Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione" del dicembre 2007 che attribuisce priorità ai cambiamenti climatici ed allo sviluppo nel settore dell'energia al fine di cogliere l'obiettivo di rendere l'Europa una società dinamica, competitiva, basata sulla conoscenza.
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", che stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici;
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 –Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, concernente l'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;
- Decreto Ministeriale del 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- L.R. n. 1/2010 di approvazione del P.I.E.A.R. (Piano di indirizzo energetico ambientale regionale) e successive modifiche e integrazioni.
- D.lgs 3/03/2011 n. 28- Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Avviso viene emanato in attuazione della Linea di intervento VII.1.1.A dell'obiettivo specifico VII.1 dell'Asse VII "ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE" del P.O. FESR 2007/2013 ed è volto a promuovere su tutto il territorio regionale l'impiego di impianti, attrezzature, materiali e tecnologie innovative per il risparmio energetico ed il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e per il contenimento dei consumi energetici connessi all'illuminazione pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati a livello comunitario e nazionale, nonché con le previsioni contenute nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale.

Art. 2

Soggetti Beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente avviso le Amministrazioni provinciali, comunali e le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Basilicata.

Art. 3

Tipologia degli interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente gli interventi, realizzati dai beneficiari di cui al precedente art. 2 comma 1 sul territorio della Regione Basilicata, rientranti in una delle seguenti tipologie:
 - A.1. Coibentazione degli involucri edilizi;
 - A.2. Sostituzione di serramenti esistenti con serramenti efficienti in base ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii;
 - A.3. Interventi di sostituzione e/o riqualificazione energetica di impianti tecnologici esistenti a servizio degli edifici che comportino una riduzione dei consumi energetici rispetto allo stato di fatto;
 - A.4. Interventi combinati per il risparmio e il recupero energetico negli edifici;
 - A.5. Revisione e/o rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione che comportino una riduzione dei consumi energetici rispetto allo stato di fatto.
2. Relativamente alla tipologia A.3, sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi:
 - a. Sostituzione o efficientamento di impianti di riscaldamento/raffrescamento esistenti, a servizio degli edifici. Sono compresi i sistemi di ventilazione.

- b. Sostituzione o efficientamento di impianti di pompaggio esistenti, a servizio degli edifici.
 - c. Introduzione di tecnologie e sistemi innovativi per il recupero di energia elettrica negli edifici.
3. Relativamente alla tipologia A.4, si intendono per *interventi combinati per il risparmio e il recupero energetico negli edifici*, gli interventi sugli edifici che comprendono contemporaneamente le tipologie di cui ai punti A.1 e A.2 oltre alla sostituzione, adeguamento, efficientamento e/o revisione di impianti esistenti di riscaldamento/raffrescamento che comportino una riduzione dei consumi energetici rispetto allo stato di fatto.
 4. Gli interventi previsti ai punti A.1, A.2, A.3 e A.4 devono essere eseguiti su edifici pubblici esistenti, come classificati ai sensi dell'at. 3 del D.P.R. 412/93 (sono esclusi gli edifici in corso di costruzione, non accatastati o accatastati al rustico).

Art. 4 **Risorse finanziarie, contributi e criteri di ammissibilità**

1. Le risorse economiche complessive disponibili ammontano ad € 7.875.000,00 a valere sulla Linea di intervento VII.1.1.A dell'obiettivo specifico VII.1 dell'Asse VII "ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE" del P.O. FESR 2007/2013, così ripartite per tipologia di intervento:

N.	TIPOLOGIA INTERVENTO	RISORSE ASSEGNATE
A.1.	Coibentazione degli involucri edilizi	€ 900.000,00
A.2.	Sostituzione di serramenti esistenti con serramenti efficienti in base ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii	€ 900.000,00
A.3.	Interventi di sostituzione e/o riqualificazione energetica di impianti tecnologici esistenti a servizio degli edifici che comportino una riduzione dei consumi energetici rispetto allo stato di fatto	€ 1.875.000,00
A.4.	Interventi combinati per il risparmio e il recupero energetico negli edifici	€ 2.300.000,00
A.5.	Revisione e/o rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione	€ 1.900.000,00

2. Il contributo viene concesso in conto capitale e con un'intensità massima pari al 100% del costo ammissibile dell'intervento (IVA compresa quando l'imposta non è recuperabile ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE n. 1080/06) ed entro i massimali stabiliti al successivo comma 3.
3. Il contributo massimo concedibile, per ogni tipologia di intervento, è così stabilito:

N.	TIPOLOGIA INTERVENTO	CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
A.1.	Coibentazione degli involucri edilizi	€ 150.000,00
A.2.	Sostituzione di serramenti esistenti con serramenti efficienti in base ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii	€ 50.000,00
A.3.	Interventi di sostituzione e/o riqualificazione energetica di impianti tecnologici esistenti a servizio degli edifici che comportino una riduzione dei consumi energetici rispetto allo stato di fatto	€ 150.000,00
A.4.	Interventi combinati per il risparmio e il recupero energetico negli edifici	€ 200.000,00
A.5.	Revisione e/o rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione	€ 300.000,00

4. Le operazioni di importo complessivo superiore agli importi di cui al precedente comma 3 sono ammissibili purchè gli oneri aggiuntivi siano a carico del beneficiario il quale, nella richiesta di agevolazione, si impegna a farvi fronte con risorse proprie dichiarando la disponibilità delle stesse nel Bilancio di previsione dell'Ente medesimo e/o la fonte di copertura della quota cofinanziata.
5. Per ogni intervento deve essere presentata singola domanda di finanziamento.
6. Ogni singolo Soggetto così come definito al precedente articolo 2 può presentare al massimo 2 domande di finanziamento per medesime e/o diverse tipologie di intervento di cui al precedente articolo 3 comma 1 riguardante medesimi e/o diversi edifici e/o impianti. In tal caso dovrà essere indicato nel modello di formulario telematico l'ordine prioritario delle due domande di finanziamento presentate.
7. Ai fini dell'attribuzione dell'ordine di istruttoria di cui al successivo articolo 6 e del conseguente posizionamento negli elenchi di cui al successivo articolo 5 comma 7, nel caso di due domande di finanziamento presentate dal medesimo Soggetto, così come esplicitato al precedente comma 5, sarà presa in considerazione la domanda di finanziamento per la quale è stata indicata la più alta priorità, indipendentemente dalla tipologia di intervento e dal punteggio ottenuto in fase di compilazione del formulario telematico. L'ulteriore domanda di finanziamento presentata dallo stesso Soggetto sarà istruita ed eventualmente finanziata solo in caso di disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive a quelle attualmente disponibili o da eventuali somme residue della dotazione finanziaria che si dovessero rendere disponibili a conclusione di tutte le domande presenti nei cinque elenchi di cui al successivo articolo 5 comma 7.
8. Non può essere presentata domanda di finanziamento per interventi i cui lavori siano iniziati prima della data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
9. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse finanziarie aggiuntive a quelle attualmente stanziare.

Art. 5 Modalità di presentazione delle domande

1. Le istanze per accedere ai contributi di cui al presente avviso devono essere presentate esclusivamente compilando il formulario di domanda informatico disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata www.basilicatanet.it.
2. La procedura di presentazione delle domande prevede le seguenti fasi:
 - a. "registrazione" del Soggetto proponente la domanda di finanziamento, mediante accesso al seguente indirizzo internet <http://servizi.regione.basilicata.it> e rilascio del **codice d'accesso** necessario per procedere alla "compilazione del formulario di domanda telematica".
 - b. compilazione del "formulario di domanda telematica" seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata secondo gli schemi illustrati negli allegati A_n specifici per ogni singola tipologia intervento di cui al precedente art. 3 mediante accesso ai siti internet www.basilicatanet.it o www.porbasilicata.it;
 - c. inoltro della documentazione di cui ai successivi commi 9 e 10 in formato cartaceo.
3. I Soggetti che intendono presentare domanda di finanziamento sul presente Avviso devono effettuare la registrazione di cui al precedente comma 2, lettera a), mediante l'inserimento dei dati identificativi del legale rappresentante dell'Ente, Soggetto proponente la domanda di finanziamento.
4. La registrazione di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR.
5. Con le credenziali di accesso, acquisite durante la fase di registrazione, a partire dalle **ore 8.00 del giorno 11/10/2011** e fino alle **ore 20.00 del giorno 09/11/2011** sarà possibile compilare il modello di formulario telematico (comma 2 lett. b) tramite accesso ai siti www.basilicatanet.it. Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un numero identificativo. La Regione, con proprio provvedimento, potrà stabilire termini iniziali e finali diversi da quelli precedentemente indicati.
6. Il formulario telematico di cui al precedente comma 5 è composto dalla domanda di finanziamento e dalla scheda tecnica specifica per ogni tipologia di intervento (v. allegati An);
7. Il giorno successivo alla data di chiusura ufficiale dello sportello telematico di cui al precedente comma 5, le domande di finanziamento candidabili saranno pubblicate sui siti www.basilicatanet.it e www.porbasilicata.it, secondo l'ordine progressivo di istruttoria conseguito con le modalità definite al successivo articolo 6 e divise nei seguenti 5 elenchi:

Elenco A.1.	Coibentazione degli involucri edilizi
-------------	---------------------------------------

Elenco A.2.	Sostituzione di serramenti esistenti con serramenti efficienti in base ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii
Elenco A.3.	Interventi di sostituzione e/o riqualificazione energetica di impianti tecnologici esistenti a servizio degli edifici che comportino una riduzione dei consumi energetici rispetto allo stato di fatto
Elenco A.4.	Interventi combinati per il risparmio e il recupero energetico negli edifici
Elenco A.5.	Revisione e/o rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione

8. Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine progressivo di istruttoria verrà attribuita all'intervento che maggiormente contribuisce alla riduzione delle emissioni climalteranti calcolata con le modalità di cui agli allegati An. A parità dei precedenti criteri la selezione avverrà mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati.
9. Entro **quarantacinque giorni** dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui al precedente comma 7, pena la decadenza delle istanze, i soggetti rientranti nei medesimi elenchi, che intendono confermare la domanda di finanziamento dovranno far pervenire, anche mediante consegna a mano, alla Regione Basilicata, Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica, **il formulario in formato cartaceo**, consistente nella stampa:
- della domanda generata dal sistema telematico, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (Allegato A_n parte I);
 - della scheda tecnica generata dal sistema telematico, debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato (anche dipendente dell'Ente) (Allegato A_n parte II).
10. Al formulario di cui al precedente comma 9 dovrà essere allegata, a seconda della tipologia di intervento di cui al precedente articolo 3 comma 1, la seguente documentazione:

INTERVENTO	DOCUMENTAZIONE
A.1 <i>Coibentazione degli involucri edilizi</i>	Progetto definitivo e/o esecutivo dell'intervento di riqualificazione energetica come definiti dall'art. 93 commi 4 e 5 del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. da 24 a 43 del D.P.R. n. 207/2010.
	Provvedimento amministrativo del Soggetto proponente con il quale è stato approvato il progetto dell'intervento.
	Comunicazione concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax) ai sensi dell'art. 10 della D.lvo n. 163/2006.

INTERVENTO	DOCUMENTAZIONE
	Relazione tecnica di DIAGNOSI ENERGETICA sullo stato di fatto dell'edificio oggetto dell'intervento come definita dall'Allegato A del D.lgs. 311/2006 ¹
<p style="text-align: center;">A.2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sostituzione di serramenti esistenti con serramenti efficienti in base ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii;</i></p>	Progetto definitivo e/o esecutivo dell'intervento di riqualificazione energetica come definiti dall'art. 93 commi 4 e 5 del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. da 24 a 43 del D.P.R. n. 207/2010.
	Provvedimento amministrativo del Soggetto proponente con il quale è stato approvato il progetto dell'intervento.
	Comunicazione concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax) ai sensi dell'art. 10 della D.lvo n. 163/2006.
	Relazione tecnica di DIAGNOSI ENERGETICA sullo stato di fatto dell'edificio oggetto dell'intervento come definita dall'Allegato A del D.lgs. 311/2006 (rif. Nota 1)
<p style="text-align: center;">A.3.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interventi di sostituzione e/o riqualificazione energetica di impianti tecnologici esistenti a servizio degli edifici che comportino una riduzione dei consumi energetici rispetto allo stato di fatto</i></p>	Progetto definitivo e/o esecutivo dell'intervento di riqualificazione energetica come definiti dall'art. 93 commi 4 e 5 del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. da 24 a 43 del D.P.R. n. 207/2010.
	Provvedimento amministrativo del Soggetto proponente con il quale è stato approvato il progetto dell'intervento.
	Comunicazione concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax) ai sensi dell'art. 10 della D.lvo n. 163/2006.
	Relazione tecnica giustificativa dei dati riportati nella scheda compilata on line timbrata e firmata da tecnico abilitato; nella relazione va inoltre illustrato e documentato il raggiungimento del risparmio energetico conseguito.
<p style="text-align: center;">A.4.</p> <p style="text-align: center;"><i>Interventi combinati per il risparmio e il recupero energetico negli edifici</i></p>	Progetto definitivo e/o esecutivo dell'intervento di riqualificazione energetica come definiti dall'art. 93 commi 4 e 5 del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. da 24 a 43 del D.P.R. n. 207/2010.
	Provvedimento amministrativo del Soggetto proponente con il quale è stato approvato il progetto dell'intervento.

¹ Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.

INTERVENTO	DOCUMENTAZIONE
	<p>Comunicazione concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax) ai sensi dell'art. 10 della D.lvo n. 163/2006.</p> <p>Relazione tecnica di DIAGNOSI ENERGETICA sullo stato di fatto dell'edificio oggetto dell'intervento come definita dall'Allegato A del D.lgs. 311/2006 (rif. Nota 1)</p>
<p style="text-align: center;">A.5. <i>Revisione e/o rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione</i></p>	<p>Progetto definitivo e/o esecutivo dell'intervento di riqualificazione energetica come definiti dall'art. 93 commi 4 e 5 del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. da 24 a 43 del D.P.R. n. 207/2010.</p> <p>Provvedimento amministrativo del Soggetto proponente con il quale è stato approvato il progetto dell'intervento.</p> <p>Comunicazione concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax) ai sensi dell'art. 10 della D.lvo n. 163/2006.</p> <p>Relazione tecnica giustificativa dei dati riportati nella scheda compilata on line timbrata e firmata da tecnico abilitato; nella relazione va inoltre illustrato e documentato il raggiungimento del risparmio energetico conseguito.</p>

11. La documentazione di cui ai precedenti commi 9 e 10 dovrà essere trasmessa in plico chiuso. Il plico chiuso, oltre all'indicazione del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura **"DOMANDA DI AGEVOLAZIONE – Bando Risparmio Energetico "** e dovrà essere indirizzato a:

"Regione Basilicata - Dipartimento AA.PP Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica"-Ufficio Energia- Via Vincenzo verrastrò 8 – 85100 POTENZA

In caso di consegna a mano gli uffici regionali sono aperti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 da Lunedì al Venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 martedì e giovedì.

12. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine previsto.

Art. 6 **Criteri di attribuzione dell'ordine di istruttoria delle domande di finanziamento**

1. L'ordine di istruttoria delle domande di finanziamento per ciascun elenco di cui al precedente articolo 5 comma 7, è determinato dal punteggio ottenuto automaticamente, in

fase di compilazione del formulario telematico, sulla base dei criteri riportati per ciascuna tipologia di intervento, nelle schede di riferimento di cui agli allegati A_n parte II in linea con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2007-2013;

2. Il punteggio calcolato automaticamente dal sistema telematico, per ciascuna tipologia di intervento, è approssimato a due cifre decimali;
3. Saranno istruite e finanziate, per ogni elenco, le domande di finanziamento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stanziata dal presente Bando;
4. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da inammissibilità delle istanze presentate, rinunce, revoche, riduzione del contributo concedibile, saranno istruite le ulteriori domande pervenute fino all'esaurimento della dotazione finanziaria dedicata per ogni elenco di cui al precedente articolo 5 comma 7;
5. Qualora il fabbisogno finanziario per una delle cinque tipologie, sulla base delle richieste pervenute e ritenute finanziabili, risulti inferiore agli stanziamenti di cui all'art. 4 comma 1, l'importo resosi così disponibile potrà essere riallocato in favore dell'elenco ove sono pervenute il maggior numero di domande di finanziamento;
6. In caso di disponibilità finanziarie residue o aggiuntive, la Regione può stabilire la riapertura dei termini di presentazione delle domande. L'avviso di riapertura dei termini sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti www.basilicatanet.it e www.porbasilicata.it.

Art. 7 **Istruttoria delle domande**

1. L'Ufficio regionale competente entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione cartacea, di cui al precedente articolo 5 commi 9 e 10, procede alla verifica di ricevibilità e di accoglibilità della domanda di finanziamento;

2. Verifica di ricevibilità

Tale fase è finalizzata alla ricevibilità della richiesta attraverso la verifica:

- a. dei termini e delle forme di inoltro previsti dal presente Avviso;
- b. della completezza della documentazione di cui al precedente articolo 5 comma 9 lett. a) e b);
- c. della rispondenza tra il formulario generato dal sistema telematico e quello inviato in formato cartaceo;
- d. della sottoscrizione della domanda generata dal sistema telematico, nelle modalità previste al precedente articolo 5 comma 9 lett. a);
- e. della sottoscrizione della scheda tecnica generata dal sistema telematico, nelle modalità previste al precedente articolo 5 comma 9 lett. b);

3. Nel caso di carenza di uno dei requisiti di ricevibilità, la domanda sarà dichiarata irricevibile.

4. Verifica di accoglibilità

Tale fase è finalizzata alla valutazione della domanda di finanziamento attraverso:

- a. la verifica della completezza della documentazione di cui al precedente articolo 5 comma 10;
 - b. Verifica del punteggio ottenuto dal sistema telematico, attraverso il controllo della corrispondenza tra i dati inseriti nel formulario telematico e i dati riportati nella documentazione cartacea. Nel caso in cui, a seguito di tale verifica, risultasse che il punteggio effettivamente attribuibile sia inferiore a quello ottenuto telematicamente, la domanda di finanziamento perderà l'ordine istruttorio acquisito e verrà collocata in coda al proprio elenco di appartenenza, indipendentemente dal punteggio ricalcolato. L'ordine di posizione in coda, tra gli eventuali soggetti richiedenti che hanno perso l'ordine istruttorio acquisito, sarà stabilito dal valore del punteggio ricalcolato;
 - c. Ammissibilità della spesa, rispondenza dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese ammissibili.
5. Qualora la documentazione di cui all'articolo 5 comma 10 non risulti completa, la stessa dovrà essere completata, a pena di decadenza, entro il termine, all'uopo prescritto e comunque non superiore a 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente.
 6. Nell'ambito della valutazione di accoglibilità l'Ufficio regionale competente potrà richiedere ulteriori integrazioni e chiarimenti che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine l'istanza sarà ritenuta decaduta.
 7. Le comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, le richieste di cui ai precedenti commi 5 e 6 sospendono il termine per la conclusione dell'attività istruttoria.
 8. Le istanze che non avranno superato questa verifica saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990.

Art. 8 Provvedimento di concessione

1. Conclusa favorevolmente la verifica di accoglibilità di cui al precedente articolo 7 comma 4, l'Ufficio regionale competente notificherà al Soggetto beneficiario il provvedimento di concessione del finanziamento. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro il

quadro economico approvato, l'importo del contributo concesso, le voci di spesa ammesse e quelle escluse con i motivi di esclusione, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo e i motivi di revoca.

Art. 9 Cumulo

1. Gli strumenti di incentivazione a valere sul presente Avviso pubblico non sono cumulabili, per la stessa tipologia di intervento, con ulteriori contributi in conto capitale comunitari, regionali o locali.

Art. 10 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti beneficiari connesse al progetto ammesso a finanziamento che rispettano le disposizioni dei Regolamenti Comunitari CE 1083/2006, 1080/2006 e 1828/2006, della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese (DPR 196/2008) e della normativa regionale con particolare riguardo agli artt. 18 e 19 della *"Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento e alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 allegata alla "Descrizione del sistema di gestione e Controllo ex. Art. 71 del reg. CE 1083/2006 ai sensi dei paragrafi 2.2.3 e 2.4 dell'allegato XII del reg. CE 1828/2006"* approvata con DGR n. 759 del 31/05/2011 e pubblicata sul supplemento al BUR n. 18 del 16/06/2011;
2. Il costo complessivo dell'intervento deve essere ripartito nell'ambito delle voci di spesa riportate nello schema di quadro economico di cui all'art. 19 della *"Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento e alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 allegata alla "Descrizione del sistema di gestione e Controllo ex. Art. 71 del reg. CE 1083/2006 ai sensi dei paragrafi 2.2.3 e 2.4 dell'allegato XII del reg. CE 1828/2006"* approvata con DGR n. 759 del 31/05/2011 e pubblicata sul supplemento al BUR n. 18 del 16/06/2011.

Art. 11 Erogazione del contributo

1. L'erogazione del finanziamento avverrà secondo le modalità previste dagli artt. 20-22 della *"Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento e alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 allegata alla "Descrizione del sistema di gestione e Controllo ex. Art. 71 del reg. CE 1083/2006 ai sensi dei paragrafi 2.2.3 e 2.4 dell'allegato XII del reg. CE 1828/2006"* approvata con DGR n. 759 del 31/05/2011 e pubblicata sul supplemento al BUR n. 18 del 16/06/2011.

Art. 12

Varianti, Economie e ribassi d'asta

1. Per eventuali varianti in corso d'opera nonché per le modalità di eventuale utilizzo dei ribassi d'asta e dell'economie si rinvia alle disposizioni di cui al titolo VII- artt. 26-30 della *"Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento e alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 allegata alla "Descrizione del sistema di gestione e Controllo ex. Art. 71 del reg. CE 1083/2006 ai sensi dei paragrafi 2.2.3 e 2.4 dell'allegato XII del reg. CE 1828/2006"* approvata con DGR n. 759 del 31/05/2011 e pubblicata sul supplemento al BUR n. 18 del 16/06/2011;

Art. 13

Obblighi del soggetto beneficiario

Sul soggetto beneficiario ricadono i seguenti obblighi:

1. Avviare i lavori per la realizzazione dell'intervento agevolato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione del finanziamento, e a darne tempestiva comunicazione all'ufficio regionale competente. La data di effettivo avvio dei lavori è quella della comunicazione di inizio lavori.
2. Ultimare l'intervento entro il termine perentorio di 18 mesi dalla ricezione del provvedimento di concessione. La Regione può, per motivate esigenze, differire il termine di ultimazione degli investimenti. La data di ultimazione dei lavori è quella della comunicazione di ultimazione dei lavori.
3. Inserire ed aggiornare sulla procedura informatica "SIMIP", accessibile collegandosi all'indirizzo internet <http://oias.rete.basilicata.it/portale/> le informazioni dei dati identificativi del progetto, nonché i dati utili al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, validate dal responsabile del procedimento. In particolare, il Soggetto Beneficiario si impegna ad aggiornare e ad inserire i dati nelle seguenti sezioni del "SIMIP"²:
 - a) CUP: codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che il responsabile del procedimento (art. 10, comma 1, lett. C del d.lgs. 163/2006) deve curare che venga generato;

² Cfr. anche artt. 17 e 25 della Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento e alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 allegata alla *"Descrizione del sistema di gestione e Controllo ex. Art. 71 del reg. CE 1083/2006 ai sensi dei paragrafi 2.2.3 e 2.4 dell'allegato XII del reg. CE 1828/2006"* approvata con DGR n. 759/2011.

- b) IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI³;
 - c) GIUSTIFICATIVI: estremi delle fatture, delle determinazioni di liquidazione o di ogni altro documento contabile attestante la spesa;
 - d) PAGAMENTI: estremi dei mandati/ordinativi di pagamento, provvedendo ad associare i pagamenti ai succitati giustificativi di spesa;
 - e) MONITORAGGIO FISICO: valorizzazione dei valori degli indicatori di realizzazione, degli indicatori CORE e degli indicatori del programma;
 - f) MONITORAGGIO PROCEDURALE: inserimento delle informazioni sugli "iter procedurali del progetto" (inclusi il codice CIG), sugli Stati di Avanzamento Lavori e sulle "sospensioni";
 - g) QUADRO ECONOMICO: valorizzazione dei dati dei quadri economici iniziali, finali e di variante
 - h) GEOREFERENZIAZIONE: inserimento delle coordinate geografiche del progetto.
4. fornire, durante la realizzazione dell'intervento, alla Regione Basilicata i dati sullo stato di avanzamento dei lavori e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'intervento ammesso a finanziamento;
5. conservare a disposizione della Regione la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa all'intervento agevolato e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 agosto 2020 ⁴ e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate, nel rispetto della normativa nazionale in materia e delle disposizioni di cui all'articolo 90 del Regolamento CE n. 1083/2006 ed all'articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento CE 1828/2006;
6. richiedere all'ufficio regionale competente, con istanza motivata, l'autorizzazione ad eventuali varianti secondo le modalità di cui al precedente art. 12;
7. non distogliere dall'uso consentito l'opera finanziata per un periodo minimo di 5 anni dall'ultimazione dell'intervento. E' consentita la sostituzione di parti dell'impianti o attrezzature dell'opera finanziata divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'ufficio regionale competente per la relativa autorizzazione;

³ La definizione di impegno giuridicamente vincolante relativa alle operazioni rientranti nella tipologia opere pubbliche è stabilita nel paragrafo 1 del documento "Iniziativa accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013" approvato il 30 marzo 2011 dal "Comitato Nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria"

⁴ 3 anni successivi alla chiusura del P.O. FESR Basilicata (31 agosto 2017) come previsto dall'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006.

8. apporre il marchio "FESR Basilicata 2007/2013 unitamente ai relativi loghi della sezione istituzionale nel pieno rispetto delle linee nel manuale d'uso approvato con D.G.R. n. 1040/2009, su tutti i materiali promozionali e di comunicazione finanziati nell'ambito del finanziamento assentito. Tutti i marchi e il richiamato manuale sono scaricabili dalla sezione "comunicazione" del sito www.porbasilicata.it alla voce "Marchio e Identità";
9. installare, in presenza di realizzazione di opere murarie, di importo superiore a € 500.000,00, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006, apposita cartellonistica o aggiungere apposito modulo alla cartellonistica di cantiere esistente, di richiamo al "FESR Basilicata 2007/2013", nel pieno rispetto delle linee nel manuale d'uso approvato con D.G.R. n. 1040/2009. Tale cartellonistica dovrà essere sostituita entro sei mesi dal completamento dell'operazione infrastrutturale da una targa permanente. Tale targa permanente dovrà essere apposta anche sugli oggetti fisici acquistati, di importo superiore a € 500.000,00, entro 6 mesi dal completamento delle operazioni.
Tutta la cartellonistica e le targhe con le relative indicazioni d'uso sono scaricabili dalla sezione "comunicazione" del sito www.porbasilicata.it alla voce "Targhe e Cartellonistica".

Art. 14

Decadenza del finanziamento

1. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.m.i, all'adozione di provvedimenti di decadenza del finanziamento nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a) qualora l'intervento sia stato avviato prima della data di pubblicazione del presente avviso sul BUR della Basilicata;
 - b) qualora l'intervento non venga avviato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione.

Art. 15

Revoca del contributo

1. La Regione Basilicata procederà all'adozione di provvedimenti di revoca totale e o parziale del finanziamento nei casi come di seguito indicati, nonché nei casi previsti dagli artt. 30 e 34 della Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento e alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 allegata alla "Descrizione del sistema di gestione e Controllo ex. Art. 71 del reg. CE 1083/2006 ai sensi dei paragrafi 2.2.3 e 2.4 dell'allegato XII del reg. CE 1828/2006" approvata con DGR n. 759/2011, nonché nei seguenti casi:
 - a) qualora il piano d'investimento non venga ultimato entro il termine perentorio di 18 mesi dalla ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'art. 13 comma 2;
 - b) qualora sia violato l'obbligo di cui al precedente art. 13 comma 3;

- c) qualora sia violato l'obbligo di cui al precedente art. 13 commi 8 e 9;
 - d) nel caso di difformità sostanziale tra l'intervento ammesso a finanziamento e quello realizzato tale da comportare il mancato rispetto del punteggio ottenuto telematicamente ai sensi del precedente art. 6;
 - e) qualora sia violata la disposizione di cui al precedente art. 9;
2. nel caso in cui il costo dell'investimento realizzato risulti inferiore a quello indicato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni; l'entità del contributo sarà ridotta in relazione ai costi effettivamente sostenuti, purché l'intervento risulti organico e funzionale al progetto proposto e sia rispettato il punteggio ottenuto telematicamente ai sensi del precedente art. 6.
3. Nei casi di revoca, parziale o totale di cui ai precedenti comma 1 si attiveranno le procedure di recupero delle somme secondo l'iter definito nel paragrafo 12 del "*Manuale di gestione delle irregolarità del PO FESR Basilicata 2007-2013*" del PO FESR 2007-2013 di cui alla DGR n. 932/2010

Art. 16 **Informativa sulla privacy**

1. Titolare del trattamento dei dati a valere sul presente Avviso Pubblico è la Regione Basilicata - Giunta Regionale con sede in Viale Vincenzo Verrastro (Pal. Presidenza Giunta) - 85100 Potenza.
2. Responsabile del trattamento dei dati a valere sul presente Avviso Pubblico è il Dirigente protempore dell'Ufficio Energia con domicilio presso la Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica - con sede in Viale Vincenzo Verrastro, n° 8 - 85100 Potenza.
3. Presso l'Ufficio Energia del Dipartimento alle Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica, nelle normali ore di apertura al pubblico, sarà possibile prendere visione degli atti, richiedere eventuali chiarimenti ed ottenere le relative informazioni, ai sensi della Legge 241/1990.

Art. 17 **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento e alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 allegata alla "*Descrizione del sistema di gestione e Controllo ex. Art. 71 del reg. CE 1083/2006 ai sensi dei paragrafi 2.2.3 e 2.4 dell'allegato XII del reg. CE 1828/2006*" e approvato con DGR n.759/2011 e pubblicata sul supplemento al BUR n. 18 del 16/06/2011.